



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 31/03/2017

Atto n. 13

**Oggetto:** Imposta Unica Comunale IUC (TARI) - Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 28.04.2016.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTO, del mese di MARZO, ore 17:00, in sessione ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio  
All'appello nominale risulta:

**Presente**

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
ARCH.LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	NO
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	NO
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	NO
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	NO
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n. 11 Assenti n. 6

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **25/03/2017**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **25/03/2017**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale(IUC), composta di tre distinti prelievi:

- § l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- § la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- § il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

### **Ricordato che la TARI:**

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**Richiamati** i commi 641-668 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**Richiamato** inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

a) criteri di determinazione delle tariffe;

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

f) i termini di versamento del tributo;

**Visto** il regolamento comunale per l'anno 2014 approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 01.08.2014 come modificato con deliberazioni del C.C. n. 75 in 28.07.2015 e n. 47 del 28.04.2016;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 42, della legge a Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

**Ritenuto** di dover aggiornare il Regolamento per l'applicazione della TARI, al fine di confermare anche per l'anno 2017 e successivi, le riduzioni di aliquote disposte per l'anno 2016, nonché per fissare le date di scadenza delle rate del tributo;

**Considerato** che il Comune si è avvalso per la determinazione delle tariffe della facoltà di cui al citato comma 652 della legge 147/2013 di derogare ai minimi e massimi dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a, dell'allegato 1 del DPR 158/1999 confermato per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016);

**Visto** lo schema di regolamento predisposto, per l'anno 2017, dal competente ufficio comunale;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (in G.U. n. 304 del 30/12/2016), con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, al 31 marzo 2017 (art. 5 comma 11);

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Udita** la discussione dei consiglieri presenti, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 28 marzo 2017 e acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 8164 in data 31.03.2017, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

**Visto** il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Con voti** favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2 (Perazzetti e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Travaglini, mentre i consiglieri Longoverde, Gianforte e Di Brigida entravano appena dopo l'appello);

#### DELIBERA

**1)** di approvare il nuovo "*Regolamento TARI*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 41 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**2)** di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

**3)** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e successive, modifiche;

**4)** di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione tributi;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

**5)** di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2 (Perazzetti e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Travaglini),

#### DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

GALLI FRANCO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**